

Deliberazione Giunta Regionale 14/03/2006, n. 225

“Semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. Sospensione temporanea di procedure in materia di Polizia Mortuaria”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 05/04/2006, Parte II]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 31/3/98 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria” e in particolare:

1. CAPO IV: “Trasporto dei cadaveri”:
 - art. 18 comma 1, comma 2,
 - art. 20 comma 2 e comma 3;
 - art. 21 comma 3;
 - art. 25 comma 1 e comma 2;
 - art. 30;
 - art. 32 comma1 e comma2;
2. Capo VIII: “Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere”:
 - art. 48: comma unico;
3. Capo XVI “Cremazione”:
 - art. 79 comma4;
4. Capo XVII: “Esumazioni ed estumulazioni”:
 - art. 83 comma 3;
 - art.84 comma 1, caso b);
 - art. 86 comma 5;
 - art. 88 comma 1 e comma 2;
5. Capo XVIII: “Sepolture private nei cimiteri”:
 - art. 94 comma 1;
6. Capo XXI: “Sepolcri privati fuori dai cimiteri”
 - art. 101;

CONSIDERATO che con riferimento ai sopracitati CAPO IV : “Trasporto dei cadaveri” e CAPO VIII: “Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere” del D.P.R. 285/90:

- l’iniezione conservativa serve per ritardare il processo putrefattivo al fine di evitare il diffondersi di malattie infettive che si riteneva fossero connesse a tale processo;
- nella letteratura scientifica non è stata documentata la possibilità di trasmissione di microrganismi patogeni a seguito di manipolazione di cadaveri o feretri in quanto i microrganismi che determinano i processi putrefattivi non sono necessariamente patogeni per l’uomo;
- la formalina (aldeide formica) impiegata per le iniezioni antiputrefattive comporta un allungamento dei processi di mineralizzazione della salma, è un prodotto cancerogeno e mutageno;
- la produzione di bare è oramai un processo industriale standardizzato e la conformità del feretro alle disposizioni di legge rientra tra le certificazioni di qualità del prodotto. Pertanto il rischio da microrganismi patogeni al momento del trasporto del cadavere è praticamente nullo e le operazioni sopra citate non presentano alcuna valenza medico legale o igienista;
- non vi è possibilità di contatto tra il cadavere riposto nella cassa e le superfici dell’automezzo; l’idoneità igienica dei carri funebri è verificata in fase preventiva alla messa in strada e, dopo tale verifica, gli stessi possono essere accomunati a tutti gli altri automezzi e pertanto anche le autorimesse possono, di conseguenza, essere considerate alla stregua di qualunque altra autorimessa;

CONSIDERATO che con riferimento al sopracitato CAPO XVII “Esumazioni ed estumulazioni”:

- per la tutela dei lavoratori dipendenti in questo settore opera il D.Lgs. 19/9/94, n. 626, che pone a carico del datore di lavoro la valutazione del rischio e l’adozione di adeguati mezzi di protezione per i lavoratori;

- le esumazioni e le estumulazioni non sono considerate operazioni a rischio infettivo in mancanza di risultati scientifici che dimostrano la trasmissione di microrganismi patogeni nella manipolazione di feretri a distanza di tempo dalla sepoltura;

CONSIDERATO che con riferimento al sopracitato CAPO XVIII: “Sepolture private nei cimiteri” e CAPO XXI: “Sepolcri privati fuori dai cimiteri”:

- i pareri richiesti per le costruzioni cimiteriali riguardano esclusivamente la valutazione di vincoli edilizi, di tecniche costruttive e del dimensionamento di spazi sulla scorta di indicazioni tecniche fornite dallo stesso D.P.R. 285/90 e dalla circolare ministeriale n. 24 del 24/06/93 e pertanto non sussistono ragioni in base alle quali i suddetti pareri debbano essere di competenza di un medico o comunque di un operatore sanitario;

CONSIDERATO che con riferimento al sopracitato CAPO XVI: “Cremazione”:

- ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” le firme apposte da pubblici funzionari non sono soggette a legalizzazione. Inoltre ai sensi della L. 130/01 “Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” non viene menzionata l’autenticazione della firma del medico necroscopo apposta sul certificato con il quale si esclude il sospetto di morte dovuta a reato;

VISTO il D.Lgs. 19/6/99 n. 229 “Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell’art. 1 della L. 419/98” che all’art. 1 comma 7 esclude che rimangano a carico dello Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che:

- a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN di cui al comma 2;
- b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
- c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza;

RITENUTO pertanto utile, al fine di migliorare la qualità dei livelli di erogazione del servizio, eliminare tutte le azioni inutili e di dubbia efficacia sanitaria;

PRESO ATTO in ultimo delle risultanze finali elaborate dal Gruppo di Lavoro costituito con decreto del Ministero della Salute in data 13/10/04 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie contenute nel documento conclusivo approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 09/02/06;

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

Di sospendere temporaneamente a far data dal 1° Aprile 2006:

1. Il trattamento conservativo della salma, che sarà effettuato soltanto per il trasporto all’estero o in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo;
 2. Le attività di verifica dei carri funebri e rimesse di carri funebri di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90;
 3. La certificazione di conformità del feretro, rilasciate dalle AA.SS.LL., ai sensi degli articoli 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, ad esclusione del trasporto all’estero;
 4. Le attività di assistenza, da parte delle AA.SS.LL., in occasione di esumazioni ed estumulazioni di cui agli artt. 83,84,86 e 88 del D.P.R. 285/90;
 5. Il rilascio di pareri, da parte delle AA.SS.LL., per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 94 e 101 del D.P.R. 285/90;
 6. L’autenticazione della firma del medico curante o necroscopo, da parte del Coordinatore Sanitario, di cui all’art. 79 punto 4 del D.P.R. 285/90;
 7. le AA.SS.LL. sono tenute a limitare l’attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri alle circostanze in cui il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l’esistenza di specifici rischi sanitari.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.

Il Segretario
MARIO MARTINERO